



## Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI  
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTO il D.P.R.S. n. 48 del 18/07/2012 con il quale è stato approvato il *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.S. 27/6/2019, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi ecc.*;
- VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa*;
- VISTO il D.P.R. n. 707 del 16/2/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia all'Ing. Salvatore Lorenzo D'Urso;
- VISTO il D.D.G. n. 297 del 29/03/2019 con il quale l'Arch. Natale Frisina è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni (oggi Autorizzazioni) di questo Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC datata 03.10.2019, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale dell'Energia in data 04.10.2019 al n. 41285, con la quale la Società Biopower 2 a r.l. P. I.V.A. 02579970845, con sede legale in Piazza Della Manifattura n.1 Rovereto (TN), ha presentato istanza di presa d'atto della voltura in proprio favore dell'autorizzazione unica, rilasciata con D.R.S. n. 701 del 29/5/2009, alla Società M&A Rinnovabili a r.l. con sede legale in Aragona (AG) Viale delle industrie - Lotto 23 - P. IVA 02532610843 ;
- VISTO il D.R.S. n. 701/2009 sopra menzionato, con il quale la Società M & A Rinnovabili a r.l. con sede legale in Aragona (AG) Viale delle industrie - Lotto 23 - P. IVA 02532610843 è stata autorizzata dall'Assessorato regionale Industria - Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m., alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse, della potenza di 9800 kW alimentato da biomassa (olio vegetale) da realizzare presso l'impianto sito nella Zona industriale di Agrigento lotto 59 - nel territorio del comune di Favara (AG);
- VISTA la nota prot. 26830 del 04.08.2015 con la quale il Dipartimento regionale dell'Energia ha irrogato alla Società M&A Rinnovabili S.r.l. una sanzione amministrativa di euro 50.000 (cinquantamila) ai sensi dell'art.44 del D.lgs 3/3/2011 n. 28, (ovvero di euro 16.674,20 come sanzione in misura ridotta in caso di pagamento entro sessanta giorni), nella considerazione che la Società suddetta ha conferito il ramo d'azienda relativo all'esercizio dell'impianto in questione alla Società Biopower 2 S.r.l., senza avere presentato la prescritta preventiva richiesta di autorizzazione e, pertanto, contravvenendo a quanto prescritto dall'art. 9 del sopra citato decreto di autorizzazione;
- VISTA la nota prot. 35988 del 26/10/2015 con la quale il Dipartimento regionale dell'nergia ha notificato alla Società M&A Rinnovabili l'ordinanza- ingiunzione di pagamento prot. n. 35902 del 26/10/2015 afferente l'irrogazione della sanzione in misura intera relativa alla violazione commessa, nella considerazione che non era pervenuta alcuna attestazione di versamento, in misura ridotta, della sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 e s.m.;



- VISTA la nota prot. 41 del 17/11/2015 con la quale la Società M&A Rinnovabili a r.l. ha trasmesso l'attestazione di versamento in misura ridotta eseguito il 12/10/2015 ed ha chiesto di provvedere all'annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio per palese illegittimità ed a mettere in atto quanto necessario al fine di consentire il rimborso di quanto già versato;
- VISTO il ricorso depositato il 26/11/2015 presso il Tribunale di Agrigento, con il quale la Società M&A Rinnovabili S.r.l. ha proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 35902/2015 del 26/10/2015 sopra menzionata;
- VISTA la Sentenza del Tribunale di Agrigento del 28/4/2016 n. 677/2016, pubblicata il 9/5/2016 – RG n. 3443/2015 – con la quale è stata dichiarata priva di efficacia giuridica l'ordinanza impugnata, dichiarando compensate tra le parti le spese processuali;
- VISTO l'Atto costitutivo di Società a responsabilità limitata del 30/11/2009 - Repertorio n. 13614 – Raccolta n. 4610 – con il quale è stata costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2463 e 2470 c.c., dalla società "M & A Rinnovabili S.r.l.", una società a responsabilità limitata con unico socio, sotto la denominazione di "Biopower 2 S.r.l." alla quale è stato conferito il ramo d'azienda rappresentato dagli elementi organizzati dalla società conferente per l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica mediante gruppi elettrogeni alimentati da olio vegetale, trasmesso con nota trasmessa in data 10/01/20 acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Energia in data 11.09.2019 al n. 37607;
- VISTA la nota di trasmissione di cui al precedente visto, con la quale la Società Biopower 2 a r.l. ha fatto pervenire le comunicazioni di inizio e di fine lavori, nonché la Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia;
- VISTA la nota trasmessa in data 14/1/2020, acquisita al protocollo del Dipartimento dell'Energia in data 15/1/2020 al prot. n. 1488, con la quale la Società subentrante Biopower 2 a r.l. ha trasmesso la sotto indicata documentazione:
- l'autocertificazione relativa all'iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trento con l'indicazione delle attività dell'oggetto sociale;
  - l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa di € 181,00 effettuato in data 13/1/2020;
  - l'atto di adesione al protocollo di legalità stipulato in data 23/05/2011 tra la Regione Siciliana, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
  - l'Autocertificazione di iscrizione alla CCIAA;
  - il Patto di Integrità;
  - la dichiarazione che l'impianto alimentato a biomasse ubicato nella zona industriale di Agrigento, denominato lotto 59, comune di Favara (AG) risulta conforme al progetto autorizzato con D.R.S. n.701 del 29/05/2009;
  - la dichiarazione di avere la disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree in cui sorgono gli impianti e le opere connesse;
  - la dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001 e s.m., di non avvalersi a mezzo di attività lavorativa o autonoma, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, di ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed enti che hanno esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 165/2001;
  - la dichiarazione di possedere i requisiti prescritti in materia di autorizzazione unica previsti dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regolamentari ed amministrative regionali siciliane, accettare il subentro in tutti gli obblighi e diritti di cui al decreto di A.U., nonché di impegnarsi ad avviare l'atto di sottomissione relativo all'elettrodotto al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 120 R.D. 1775/1993;
- VISTA la nota trasmessa in data 28/10/2019 acquisita al protocollo di questo Dipartimento dell'Energia in data 29/10/2019 al prot. n. 45525 con la quale la Società Biopower 2 a r.l. ha trasmesso la dichiarazione che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.;
- VISTA la richiesta di informazione ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m., attuata attraverso l'inserimento diretto dei dati forniti dalla subentrante Società Biopower 2 a r.l. nella Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. n. PR\_TNUTG\_Ingresso\_0081703\_20191129;



CONSIDERATO che la su citata sentenza n. 677/2016 è esecutiva e, pertanto, appare doveroso provvedere alla presa d'atto della voltura dell'A.U. di cui al D.R.S. n. 701 del 29/5/2009 alla Società M&A Rinnovabili a r.l.;

CONSIDERATO tuttavia che l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha interposto appello alla Corte d'appello di Palermo in data 5/12/2016, sicché il presente decreto non costituisce acquiescenza alla pretesa del pagamento della sanzione in misura intera;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del provvedimento di presa d'atto della voltura, sussistendone i presupposti

### DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, l'autorizzazione unica rilasciata con D.R.S. n. 701 del 29/5/2009 alla Società **M & A Rinnovabili a r.l.**, con sede legale in Aragona (AG) in Viale delle industrie - Lotto 23 - P.IVA 02532610843 ai sensi dell'art. 12, co. 3 del D.lgs 29/12/2003, n. 387 e s.m. per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica e delle opere connesse, della potenza di 9.800 kW elettrici, alimentato da biomassa (olio vegetale), da realizzarsi presso l'impianto sito nella zona industriale di Agrigento - Lotto 59 - Favara (AG), è volturata alla Società **Biopower 2 a r.l.** P. I.V.A. 02579970845, con sede legale in Piazza della Manifattura n. 1 Rovereto (TN).
- Art. 2) Il presente provvedimento non costituisce acquiescenza alla pretesa del pagamento della sanzione in misura intera come e per i motivi in premessa meglio specificati.
- Art. 3) Per quanto non modificato dal presente decreto, rimangono confermate le disposizioni di cui all'Autorizzazione unica rilasciata con il citato D.R.S. n. 701 del 29/5/2009, nonché le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti nel procedimento autorizzativo e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative che qui si intendono integralmente richiamate e riportate.
- Art. 4) Il presente decreto verrà notificato alle società cedente e subentrante, pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'energia.
- Art. 5) La Società subentrante è onerata dei seguenti adempimenti:
- registrare l'Impianto nel Portale siciliano dell'energia - SIENERGIA, disponibile al seguente link: <http://refer.energia.sicilia.it> ;
  - provvedere alla registrazione del presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate, avendo cura di restituire al Servizio 3 attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
  - comunicare gli estremi del presente decreto a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti nel procedimento;
  - curarne la pubblicazione, per estratto, nella G.U.R.S., dandone comunicazione al Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'energia;
  - comunicare tempestivamente al Servizio 3 ogni variazione concernente codesta Società ovvero il progetto autorizzato.
- Art. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 30 GEN. 2020



**Il Dirigente Generale**  
118. Salvatore D'Urso



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

**PATTO DI INTEGRITÀ**

*Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del regolamento emanato con D.P.R.Sic. n. 48/2012*

Parte integrante e sostanziale del D.R.S. n° 49 del 30 GEN. 2020 avente ad oggetto:

la voltura dell'A.U. per l'impianto a biomasse da 9,8 MWp, ubicato nel comune di Favara prov. (AG) località area industriale di Agrigento denominazione Lotto59/Poggio Funghi

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., Dipartimento regionale dell'Energia e la Società Biopower 2 S.r.l. (di seguito "*Società*"), con sede legale in Rovereto prov. (TN), Piazza della Manifattura n. 1, C.F. 02579970845 e partita IVA 02579970845, iscritta al Registro delle Imprese al n. 02579970845, in persona di Stefano Moncada, nato ad Agrigento C.F. MNCSFN65E18A089D il 18/05/1965, in qualità di amministratore unico, munito dei relativi poteri.

**Premesso che:**

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti; nell'ambito delle citate competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche; per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità



(di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

**Considerato che:**

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi (o già in possesso di provvedimenti autorizzativi), abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata; un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela- tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

**Ritenuto:**

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:**

**Art. 1**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

**Art. 2**

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia e della Società interessata al rilascio di provvedimento autorizzativo di cui sopra a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

**Art. 3**

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.

**Art. 4**

La Società si impegna a:

- 1) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- 2) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti





di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

- 3) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- 4) richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette "forniture e servizi sensibili" ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardiane di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;
- 5) approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al suindicato articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; e non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
- 6) comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che, nel caso in cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso, non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;
- 7) effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
- 8) comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 9) inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;



10) inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa, apposita clausola che preveda i) l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2011 e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che preveda altresì che ii) le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

**Art. 5**

La Società prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia revocherà il provvedimento de quo di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

**Art. 6**

La Società è consapevole che la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto oltre ad utilizzare uffici interni si avvarrà anche della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

**Art. 7**

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività abilitata con il provvedimento di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA



TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Biopower 2 S.r.l.  
Piazza della Manifattura, 1  
38048 Rovereto (TN)  
Partita IVA 02579970845

*Il sottoscritto Stefano Moncada, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.*

Rovereto, li 13 /01 / 2020

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Biopower 2 S.r.l.  
Piazza della Manifattura, 1  
38048 Rovereto (TN)  
Partita IVA 02579970845